

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1795/90 DELLA COMMISSIONE**

del 29 giugno 1990

**relativo alle modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1794/90 del Consiglio relativo alle misure transitorie per gli scambi con la Repubblica democratica tedesca**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1794/90 del Consiglio, del 28 giugno 1990, relativo alle misure transitorie per gli scambi con la Repubblica democratica tedesca<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 2vista la decisione n. 1796/90/CECA della Commissione, del 29 giugno 1990, relativa alla soppressione dei dazi doganali e delle restrizioni quantitative per i prodotti contemplati dal trattato CECA provenienti dalla Repubblica democratica tedesca<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 2

considerando che risulta da un comunicato congiunto delle amministrazioni doganali della Repubblica federale di Germania e della Repubblica democratica tedesca datato 21 giugno 1990, che a partire dal 1° luglio 1990 gli scambi tra Repubblica democratica tedesca ed i paesi terzi concernenti prodotti non appartenenti al settore agricolo saranno trattati nello stesso modo, sul piano delle regole e delle procedure doganali, degli scambi tra la Repubblica federale di Germania ed i paesi terzi;

considerando che l'applicazione della tariffa doganale comune, della legislazione doganale comunitaria e della politica commerciale saranno assicurate nella Repubblica democratica tedesca; che quest'ultima riconosce il libero accesso sul proprio territorio alle merci comunitarie nella base della reciprocità; che le dette amministrazioni hanno convenuto in particolare una intensa cooperazione reciproca ed hanno previsto di assoggettare sistematicamente al regime del transito comunitario (procedura esterna) tutte le merci provenienti da paesi terzi e destinate alla Repubblica federale di Germania o ad altri Stati membri della Comunità; che per l'applicazione della presente normativa, la Repubblica federale di Germania collabora strettamente con la Commissione al fine di prendere, di concerto con la Repubblica democratica tedesca, le misure necessarie a garantire che non vengano eluse le disposizioni della politica commerciale comune per taluni settori di prodotti rispetto ai paesi terzi;

considerando che sono soddisfatti i requisiti stabiliti dall'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1794/90;

considerando che per consentire di realizzare il libero accesso delle merci comunitarie nella Repubblica demo-

cratica tedesca, nonché un accesso equivalente delle merci di tale paese nella Comunità e la Repubblica democratica tedesca è necessario rendere applicabile la normativa relativa al transito comunitario agli scambi tra la Comunità e la Repubblica democratica tedesca;

considerando che è altresì necessario tener conto delle disposizioni specifiche applicabili agli scambi tra la Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985, da un lato, e la Spagna e il Portogallo, dall'altro;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato composto da rappresentanti degli Stati membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Si constata che le condizioni previste all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1794/90 e all'articolo 2 della decisione n. 1796/90/CECA, sono soddisfatte.

*Articolo 2*

1. Il regime del transito comunitario si applica alla circolazione delle merci tra la Comunità e la Repubblica democratica tedesca.

2. Ai fini dell'applicazione di tale regime e salva l'applicazione dell'articolo 3, la « Repubblica democratica tedesca » è considerata come facente parte della Comunità.

3. Ai sensi del presente articolo, la circolazione delle merci tra la Repubblica federale di Germania e la Repubblica democratica tedesca è considerata come effettuata sul territorio di un solo Stato membro.

*Articolo 3*

Le merci alle quali si applicano le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1794/90 e della decisione n. 1796/90/CECA e che sono originarie della Repubblica democratica tedesca o vi si trovano in libera pratica, circolano tra la Comunità e la Repubblica democratica tedesca vincolate alla procedura del transito comunitario interno o fruiscono dell'applicazione delle disposizioni relative alla giustificazione del carattere comunitario delle merci.

<sup>(1)</sup> Vedi pagina 5 della presente Gazzetta ufficiale.<sup>(2)</sup> Vedi pagina 157 della presente Gazzetta ufficiale.